



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra Lamagna Anna, nata a Napoli il 09.02.1953, matr.n.11854.

Avvocato: Riccio Eduardo, Via Roma n.428 Pomigliano D'Arco - 80038 - Napoli.

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.251474 del 09.04.2013 (prat.n.3513/09 - 5002/12 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Advocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.8846 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 28.03.2012 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di *chance*, in favore della dipendente sig.ra Lamagna Anna, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, quantificato in € 723,04 per l'anno 2000 ed € 826,33 per l'anno 2001, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la resistente Regione Campania al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Riccio Eduardo.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico, con nota prot. n. 289419 del 23.04.2013, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (Anni 2000 e 2001), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con nota prot. n. 636109 del 16.09.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di precetto notificato a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell'avv. Riccio Eduardo in virtù della sentenza n. 8846 del Tribunale di Napoli



Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con nota prot. n. 733929 del 24.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di pignoramento, notificato a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Riccio Eduardo Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Advocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento del danno per mancata retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della dipendente sig.ra Andrisani Maria e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Riccio Eduardo.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014) , a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224617 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.8846 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.03.2012 e non notificata.

TOTALE DEBITO

€ 3.794,13

Dipendente sig.ra Lamagna Anna, matr.n.11854.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-2001) € 1.549,37
- Interessi legali su somme annualmente rivalutate maturati al 25.07.2014 € 389,14



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)
€ 1.855,62*

- Competenze per spese legali avv. Riccio Eduardo

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza n.8846 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.03.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

**Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis**

8846



Id

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Prov.
Data: 25 MAG. 2012
Ref. av. Burc

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro 2 Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ANTONELLA CIRIELLO
Alla udienza del 27/03/2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17653/2009 R.G. promossa da:
ANNA LAMAGNA elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 428 POMIGLIANO
D'ARCO presso l'avv. RICCIO EDUARDO con gli avv.ti

RICORRENTE

contro:

REGIONE CAMPANIA (C.F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

- Con ricorso del 12.7.2010, l'istante in epigrafe, quale dipendente della Regione Campania, deduce che il trattamento economico dei dipendenti regionali si compone di una parte fissa, o stipendio vero e proprio, e una parte variabile, detta accessoria, legata alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; in particolare, l'art. 10 del CCNL 31.3.1999 comparto Regioni e Autonomie locali stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative di cui al precedente art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, quest'ultima da corrispondere in misura pari ad una percentuale della retribuzione di posizione attribuita, a seguito di valutazione annuale.

V

Con CCDI 27.3.2000 la regione Campania aveva dato attuazione alle clausole nazionali prevedendo all'art. 11 che la retribuzione di risultato annua fosse, a partire dal 2000, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema approntato dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.98.

Lamenta però che nulla gli è stato corrisposto a tale titolo, nonostante l'ininterrotta titolarità di incarico di responsabile di posizione organizzativa di unità complessa dall'aprile 2000, con incarico più volte confermato anche per il periodo successivo e fino al 2010.

Chiede quindi condannarsi la regione Campania al pagamento in suo favore del risarcimento del danno per perdita di *chance*, in misura pari o percentualmente ridotta rispetto alla retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001; vinte le spese.

La regione Campania si è difesa contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.

2.- La domanda è fondata e va accolta nei limiti di quanto segue.

Il diritto invocato da parte ricorrente si fonda sulla previsione dell'art. 10 CCNL regioni e autonomie locali del 31.3.1999, intitolato "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato", dove si legge: "*1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.*

"2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 10.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."

A norma dei precedenti artt. 8 e 9, la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3 viene riconosciuta ai dipendenti cui siano attribuiti incarichi per le posizioni organizzative previa sottoposizione degli stessi ad una valutazione annuale, effettuata sulla base di criteri e procedure predeterminati dall'ente (si veda il testo prodotto in giudizio).

In attuazione della contrattazione collettiva nazionale, il contratto collettivo decentrato integrativo ha previsto, all'art. 11, che la retribuzione di posizione per il personale titolare di posizioni organizzative è stabilita, per l'anno 2000 e seguenti, nella misura del 20% della retribuzione di posizione, "*previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.98*".

3.- Si legge in ricorso che il Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.98 non avrebbe mai approntato il sistema di valutazione dei risultati, di cui al citato art. 11 CCDI, e che per tale ragione l'ente si sarebbe sottratto all'obbligo di pagamento della retribuzione di risultato.

Tuttavia, a dire di parte istante, la valutazione dei risultati da parte del dirigente di settore sarebbe stata comunque svolta, con esito positivo, come dimostrerebbe la sequenza delle proroghe e conferme, comunque assoggettate alle regole di cui all'art. 9 del CCNL e all'art. 12 del CCDI.

Sulla base di tali presupposti si è proposta domanda di risarcimento del danno da inadempimento del datore di lavoro (o per perdita di *chance*), inadempimento consistito nella mancata attivazione delle procedure di valutazione ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione, pur essendosi verificati tutti i presupposti del relativo diritto.

Tale domanda è l'unica proponibile, anche tenuto conto del pronunciato della S.C., che ha affermato che: "*Qualora il contratto collettivo preveda il riconoscimento di maggiorazioni retributive a seguito di una procedura per l'accertamento di una specifica professionalità del lavoratore, il diritto alla maggiorazione sorge in capo ai lavoratori le cui mansioni presentino i necessari caratteri soltanto dopo che sia positivamente esaurita la fase procedurale di accertamento; in mancanza di avvio di tale fase, non potendo il giudice sostituirsi all'organo deputato alla valutazione, il lavoratore non può*

domandare la condanna del datore di lavoro alla liquidazione dell'indennità di professionalità, ma soltanto agire per il risarcimento dei danni per perdita di chance" (Cass. 13001/2003).

A parere di questo giudice, è evidente che la predisposizione del sistema di valutazione previsto dalla contrattazione collettiva per accedere all'indennità di risultato si pone come obbligazione accessoria rispetto all'obbligazione principale del datore di lavoro di corrispondere tale indennità, dal momento che la mancanza del sistema di valutazione preclude, di fatto, la percezione di quest'ultima. Accertato l'inadempimento, non resta che valutare il profilo della sussistenza di un danno risarcibile e della conseguente misura.

A tali fini appare pienamente condivisibile l'insegnamento del S.C. più sopra richiamato, secondo cui il danno in questione va qualificato come danno da perdita di *chance*, rappresentata, quest'ultima, dalla possibilità per il lavoratore di essere sottoposto a valutazione e, quindi, di conseguire un risultato positivo (cfr., da ultimo, Cass. 238/2007).

Nella fattispecie in esame occorre, quindi, che risulti dimostrata in favore della ricorrente la sussistenza di ragionevoli probabilità, all'epoca della mancata valutazione, di un esito favorevole della stessa.

Parte istante ha allegato, al riguardo, di essere stata confermata nell'incarico di responsabile di posizione organizzativa anche negli anni successivi; ha altresì rimarcato che i provvedimenti dirigenziali di riaffidamento dell'incarico, prodotti in giudizio, presuppongono una serie di requisiti significativi, fuori da ogni dubbio, di una valutazione positiva dei risultati raggiunti.

La conferma di tale assunto, che appare pienamente condivisibile, si rinviene nel disposto dell'art. 12 CCDI 27.3.2000, attuativo dell'art. 9 CCNL 31.3.1999, dove nell'elencare i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative viene dato rilievo proprio alla "...esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare ...", alle "...abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana ...", agli "*anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita)*".

D'altro canto, appare ben poco verosimile, oltre che radicalmente contrario ai principi di buona amministrazione, immaginare che i dirigenti preposti ai vari settori abbiano ritenuto di riaffidare il medesimo incarico a persone che non avevano dimostrato, sul campo, di saper conseguire risultati positivi.

Può quindi affermarsi in termini di ragionevole probabilità che l'esito della valutazione, laddove effettuata, sarebbe stata positiva per gli anni in contestazione, e che parte ricorrente avrebbe quindi maturato il diritto alla percezione dell'indennità di risultato.

In ordine alla quantificazione del danno, questo giudice ritiene che l'entità del risarcimento possa essere ben determinata sulla base del *quantum* dell'indennità di risultato che il ricorrente avrebbe verosimilmente ottenuto se fosse stato messo a punto il sistema di valutazione, e nella misura richiesta del 50% di tale indennità, per gli anni richiesti (2000 e 2001).

La regione convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente del minore importo di € 723,04 per l'anno 2000 e 826,33 per l'anno 2002 così determinato sulla base della retribuzione di posizione indicata in ricorso, non contestata, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.

La tardiva costituzione della Regione rende inaccoglibile l'eccezione di prescrizione dalla stessa sollevata.

Le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di di € 723,04 per l'anno 2000 e 826,33 per l'anno 2002, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;

- condanna parte resistente al rimborso delle spese processuali che liquida in complessivi €. 1.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, attribuendole al legale di parte ricorrente.
Così deciso in data 27/03/2012.

il Giudice
Dott. ANTONELLA CIRIELLO

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, ha pronunciato la sentenza del

Napoli, 28.3.2012

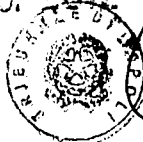
IL CANCELLIERE
Fulvio ERRA

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZ. LAVORO E PREVIDENZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Napoli, 31 MAG. 2012



IL CANCELLIERE

Sentenza del Tribunale di Napoli

Numero 8846/2013

Dipendente Sig.ra Lamagna Anna

Avvocato Riccio Eduardo

Diritti e onorari			1.300,00
spese generali	12,50%	1.300,00	162,50
			1.462,50
CPA	4%	1.462,50	<u>58,50</u>
			1.521,00
IVA	22%	1.521,00	334,62
TOTALE FATTURA			1.855,62
RITENUTA	20,00%	1.462,50	292,50
NETTO A PAGARE			1.563,12

